COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 961 del 23/12/2021

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI DAL 24 DICEMBRE 2021 AL 07 GENNAIO 2022.-

IL SINDACO

PREMESSO

· Che nell'approssimarsi delle feste natalizie, in particolare la notte di Capodanno, è consuetudine sempre più diffusa festeggiare con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

· Che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni, anche di grave entità, dovuti all'utilizzo improprio o dal malfunzionamento di tali prodotti;

· Che l'esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali;

· Che in conseguenza delle suddette pratiche si possono causare danni al patrimonio pubblico e privato e quindi all'ambiente;

RITENUTO

· Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio e altro materiale esplodente è sempre stata causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo e non si preoccupano di evitare gli orari e i luoghi in cui il disturbo, o il pericolo, possono essere maggiori;

CONSIDERATO

· Che l'Amministrazione Comunale, ritenendo insufficiente il ricorso ai soli metodi coercitivi, intende appellarsi al senso di responsabilità e sensibilità dei cittadini gioiesi, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tali comportamenti possono avere sulla sicurezza delle persone;

VISTI

· L'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

· La legge 689/81;

· L'art. 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE ·
Il R.D. 773/1931 ss.mm.ii.

RACCOMANDA

· Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;

· Di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita dei prodotti cosiddetti “declassificati” o di “libera vendita” (come fontane, bottigliette a strappo lancia coriandoli, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole e girandole) controllando la qualità del prodotto dalla marcatura “CE”, che abbiano quindi superato la valutazione di conformità prescritta dal d.lgs. n. 123/2015, che disciplina l'intera materia;

· Agli esercenti, di vigilare affinché ai minori non vengano venduti materiali esplodenti, al fine, inoltre, di scongiurare i gravi pericoli derivanti dall'utilizzo improprio o maldestro;

ORDINA

· Dalla data del 24 dicembre 2021 e fino al 7 Gennaio 2022, nel territorio del Comune di Gioia Tauro, il divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici in luoghi aperti al pubblico e in vie , piazze, aree pubbliche, dove transitano o siano presenti i soggetti più fragili e gli animali, fatto salvo ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

INFORMA

· Che la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00 il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

· Che gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza, che verrà pubblicata sul sito istituzionale nonché all'Albo Pretorio del l'Ente.

DISPONE

· Che copia della presente sia pubblicata sul sito istituzionale, nonché all'Albo Pretorio dell'Ente, per l'informazione alla cittadinanza e notificata, mediante PEC:

Al Comando di Polizia Locale

Alla Prefettura di Reggio Calabria

Alla Compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro

Al Commissariato di Polizia di Stato di Gioia Tauro

Al Comando Guardia di Finanza di Gioia Tauro

AVVERTE CHE:

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito a i sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopra citato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO

Aldo Alessio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)